I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 5/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1993

relativo alla sospensione delle misure antidumping nei confronti dei paesi EFTA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che in data 2 maggio 1992 è stato firmato a Oporto l'accordo sullo spazio economico europeo (in appresso denominato « accordo SEE »), successivamente modificato da un protocollo di adeguamento;

considerando che le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) sono attualmente soggette a misure antidumping adottate a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88;

considerando che, ai sensi dell'articolo 26 dell'accordo SEE, salvo qualora sia altrimenti specificato nel medesimo accordo, nelle reciproche relazioni le parti contraenti non applicano misure antidumping, dazi compensativi né misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi;

considerando che, ai sensi del protocollo n. 13 dell'accordo SEE, l'applicazione dell'articolo 26 è limitata ai settori contemplati dalle disposizioni dell'accordo per i quali l'acquis comunitario è completamente integrato nell'accordo stesso;

considerando che i prodotti originari dei paesi membri dell'EFTA attualmente soggetti alle misure antidumping sopra citate appartengono a settori contemplati dalle disposizioni dell'accordo SEE;

considerando che l'acquis comunitario relativo a detti settori è stato completamente integrato nell'accordo SEE; che i paesi interessati si sono impegnati, nel quadro dell'accordo SEE, ad applicare tale acquis dalla data di entrata in vigore dell'accordo;

considerando che risulta necessario sospendere le misure antidumping in vigore sui prodotti originari di paesi EFTA dalla data di entrata in vigore dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi antidumping istituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88 e gli impegni accettati da decisioni della Commissione sulle importazioni di:

— blocchi d'angolo per container originari dell'Austria (decisione 92/313/CEE della Commissione) (1),

— carburo di silicio originario della Norvegia (decisione 86/497/CEE della Commissione) (2),

— urea originaria dell'Austria (decisione 89/143/CEE della Commissione) (3),

— ferrosilicio originario della Svezia, della Norvegia e dell'Islanda [regolamento (CE) n. 3359/93 del Consiglio] (4),

— motori diesel originari della Svezia e della Finlandia (decisione 90/138/CEE della Commissione) (5),

sono sospesi in relazione ai paesi interessati; la riscossione dei dazi sui prodotti in questione è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

(1) GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 37.
(2) GU n. L 287 del 10. 10. 1986, pag. 25.
(3) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 37.
(4) GU n. L 302 del 9. 12. 1993, pag. 1.
(5) GU n. L 76 del 22. 3. 1990, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-M. DEHOUSSE